

All.: "C"

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI INCARICO A LEGALE DI ASSISTENZA e CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE BUSSETO IN UN PROCEDIMENTO DI CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PRESSO GLI ENTI LOCALI – CIG \_\_\_\_

L'anno duemila19, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nei locali del Comune di Busseto,

TRA

IL/LA \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in quest'atto, in qualità di Responsabile del Settore Affari generale e Servizi istituzionali, in nome, conto ed interesse del Comune di Busseto, codice fiscale 00170360341, di seguito denominato "Comune";

E

L'avv. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale .....con studio \_\_\_\_\_ legale in \_\_\_\_\_ ....

Via..... \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo degli Avvocati, di seguito denominato "Professionista";

SI PREMETTE CHE:

- con deliberazione di G.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata avviata la procedura di selezione per l'affidamento di incarico professionale legale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016:

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Oggetto dell'incarico)

L'incarico concerne l'assistenza legale del Comune di Busseto attraverso la disamina degli atti amministrativi e negoziali assunti e di quanto evidenziato negli atti di diffida relativamente all'applicazione dei contenuti del contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Busseto anno 2017:

- mediante il riscontro di note e diffide pervenute al protocollo dell'Ente
- mediante la redazione di note e pareri, in ordine all'opportunità di instaurare il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che l'Amministrazione deve adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza ad eventuali pronunce giurisdizionali.

La facoltà di instaurare e/ resistere in giudizio ovvero di eventualmente transare resta riservata al Comune,

permanendo l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune.

Art. 2 - (Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
2. Il professionista dichiara, a conferma delle dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, e di non incorrere in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difenda la controparte.

5. Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.

6. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente (Comune), il professionista deve, in ogni caso, eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, deve essere previamente approvata dal Comune.

7. Il professionista incaricato comunica, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetta ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Art. 3 - (Ulteriori obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto

d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

2. Il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione e trattamento di dati personali,

Art. 4 - (Obblighi del Comune)

1. Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 5 - (Compenso e Pagamenti)

1. Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri; marche da bollo; notifiche, ecc.) debitamente documentate, all'I.V.A. ed al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati sulla base del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 c.6 della L. n. 247/2012.

2. Il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per

la prestazione professionale in oggetto è concordato nella misura di euro....., importo che il professionista dichiara calcolato, sulla base del citato D.M. n. 55/2014, - dalla tabella "A - avvocati" come risulta dall'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse

3. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.

4. E' possibile effettuare pagamenti intermedi, su motivata richiesta dello stesso professionista. Detti pagamenti vanno conteggiati e detratti dal totale del compenso da corrispondere al professionista. L'importo dovuto a saldo è pagato al termine del contenzioso per cui l'incarico è conferito.

5 Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito

con la ricomposizione, in via stragiudiziale, della controversia scaturita dalle diffide.

Con l'avvio di un procedimento davanti all'Autorità giudiziaria in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 C.C. ( Art. 2237 Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta

causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente] o di risoluzione del contratto (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o di intervenuto accordo transattivo (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

6. Per poter procedere al pagamento dell'acconto, ai pagamenti intermedi ed al pagamento del saldo deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura valida ai fini fiscali.

7. In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.

8. L'Amministrazione committente viene resa edotta della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa rilasciata da ... , con sede in....., via ...., agenzia di ..... , via ...., n. .... , stipulata il ..... , con scadenza al ... e massimale di euro....

Art. 6- (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati forniti e raccolti in occasione del presente rapporto contrattuale esclusivamente per finalità inerenti la prestazione professionale e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come dettagliato nell'avviso di manifestazione di interesse

Art. 7 - (Controversie)

1. Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Art. 8 - (Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

2. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 9- (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviando alle norme del codice civile ed, in particolare, alle disposizioni di cui all' art. 1176 ed agli artt. 2229 — 2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

2. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale,



consta di n.           facciate, oltre a quanto sin qui della presente  
facciata.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione,  
come segue:

IL RESPONSABILE

IL PROFESSIONISTA